


Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

	Unità/Nome	Firma
PREPARATO	Marco Brozzi - Direzione Amministrazione e Finanza (DAF)	 <p>firmato digitalmente</p>
	Orazio De Angelis - Unità Acquisti (UAC)	
	Marco De Rosa - Unità contratti (UCT)	
	Manuela Di Dio - Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)	
	Ferdinando Giammarini - Unità contabilità e finanza (UCF)	
	Ilaria Loreti - Unità contratti (UCT)	
	Cinzia Nuccilli - Unità contabilità e finanza (UCF)	
	Amedeo Pirollo - Direzione Amministrazione e Finanza (DAF)	
	Fabio Prasca - Unità Affari legali e societari (UAL)	
VERIFICATO	<p>Natale Monsurrò <i>Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo</i></p> <p>Monsurrò Natale 10.08.2023 07:03:21 UTC</p>	
APPROVATO	<p>Direttore Generale f.f.</p> <p>FABRIZIO TOSONE Firmato digitalmente da FABRIZIO TOSONE Data: 2023.09.11 15:20:55 +02'00"</p>	

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione
	Emissione formale	A
		B

Distribuzione del documento:

- Sito Istituzionale dell’Agenzia Spaziale Italiana – Sezione “Norme e regolamenti”;
- Portale Amministrazione Trasparente dell’ASI;
- Intranet.



Disciplinare

Documento: CI-GART-2023-02

Data 23/06/2023

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Documenti allegati:

- 1) scheda *“Processi dell’ASI maggiormente a rischio di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”*;
- 2) *“relazione al RPCT del Gestore, Referente delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- 3) *“comunicazioni UIF in materia di “Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale” del 13 ottobre 2017 e del 18 aprile 2016”*;
- 4) *“elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia estratto dal provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23 aprile 2018 (G.U. 269 del 19.11.2018)”*;
- 5) *“modulo per la comunicazione di operazioni sospette”*.

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Sommario

Articolo 1 - Premesse e finalità.....	1
Articolo 2 - Definizioni e abbreviazioni.....	2
Articolo 3 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 4 - Aree e processi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	3
Articolo 5 - Compiti del personale ASI coinvolto nella procedura interna di comunicazione.....	4
Articolo 6 - Rilevazione di operazioni sospette - attività istruttoria.....	6
Articolo 7 - Indicatori di anomalia.....	7
Articolo 8 - Procedura di comunicazione di operazioni sospette al Gestore.....	8
Articolo 9 - Procedura di comunicazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia.....	8
Articolo 10 - Legittimità della comunicazione.....	9
Articolo 11 - Riservatezza	9
Articolo 12 - Modulo per la comunicazione di operazioni sospette al Gestore.....	10
Articolo 13 - Formazione	10
Articolo 14 - Disposizioni finali.....	11

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Articolo 1 - Premesse e finalità

1. Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza, impedendo, o comunque rendendo difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.
2. Per la nozione di attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si rinvia al successivo art. 2 "Definizioni e abbreviazioni".
3. La normativa sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio trova oggi il principale riferimento nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), che ha ridefinito il perimetro e il ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione, e dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio).
4. L'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 impone alcuni obblighi a carico delle PA. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni:
 - a) adottano procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
 - b) comunicano all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
 - c) adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi della lettera b.
5. L'inosservanza degli adempimenti previsti dall'art. 10 del d.lgs. 231/2007 assume rilievo ai fini dell'articolo 21 - "Responsabilità dirigenziale", comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con provvedimento del 23 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018) è intervenuta a dettare istruzioni sulle comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo che le PA sono tenute ad effettuare, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
7. In tale contesto, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) adotta il presente disciplinare allo scopo:
 - a) di favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie che per la presenza di caratteristiche o elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, da comunicare alla UIF ai sensi dell'art. 10, comma 4,

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii;

- b) di definire le procedure interne per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla UIF, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, supportando le competenti Autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

Articolo 2 - Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini del presente disciplinare per:

- "*attività di riciclaggio*", come precisato dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii, s'intende:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali;

- "*finanziamento del terrorismo*", si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette (art. 2, comma 5, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.);
- "*Gestore*", indica il Referente delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nominato con provvedimento formale del Direttore Generale quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, ai sensi dell'art. 11 delle Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 (G.U. n. 269 del 19 novembre 2018) e dell'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015);
- "*indicatori di anomalia*", sono le fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

- *“operazione sospetta”*, si intende quella che per caratteristiche, entità, natura delle operazioni o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa (art. 35 d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.);
- *“segnalante”*, il personale appartenente alle diverse strutture dell'ASI (addetto all'istruttoria; Responsabile di Unità Organizzativa o il Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto) che abbia rilevato l'operazione sospetta nell'ambito dei procedimenti/processi dell'ASI di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii;
- *“soggetto cui è riferita l'operazione”*, si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che nell'ambito dei procedimenti/processi dell'ASI di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii, entra in relazione con l'ASI e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie;
- *“Titolare effettivo”*, si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (art. 1, comma 2, lett. *pp*) del d.lgs. 231/2007);
- *“UIF”*, indica l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Il disciplinare si applica a tutte le strutture dell'ASI competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure (art. 10, comma 1, del d.lgs. 231/2007):
 - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Il disciplinare si applica altresì alle strutture dell'ASI competenti allo svolgimento degli ulteriori procedimenti eventualmente individuati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.

Articolo 4 - Aree e processi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. In attesa dell'emanazione delle Linee guida elaborate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 231/2007, l'ASI individua le aree e i processi ritenuti maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulla scorta di quanto statuito dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e sulla base della mappatura dei processi e individuazione del rischio corruttivo effettuata nell'ambito del Sistema di gestione del rischio corruttivo sviluppato in ASI.

2. I processi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono stati suddivisi secondo le rispettive Aree di rischio e sono elencati nella scheda di cui all'allegato n. 1 - "*Processi dell'ASI maggiormente a rischio di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*".
3. A seguito dell'emanazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria delle citate linee guida e della conseguente definizione della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dei processi dell'ASI, la scheda di cui all'allegato n. 1 potrà essere eventualmente oggetto di aggiornamento e/o integrazione
4. Con riferimento alle aree/processi di cui al comma 2 e a quelli oggetto della mappatura di cui al comma 3, l'ASI adotta le seguenti misure di mitigazione:
 - attivazione di formazione specifica per il personale;
 - condivisione di strumenti operativi, quali, ad esempio, apposite *check list*, per l'individuazione di operazioni sospette che saranno oggetto di successiva comunicazione.

Articolo 5 - Compiti del personale ASI coinvolto nella procedura interna di comunicazione

1. Il Gestore, nominato con provvedimento formale del Direttore Generale quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ha il compito di:
 - a) acquisire le segnalazioni di operazioni sospette, secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
 - b) valutare la pertinenza, la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e decidere sull'archiviazione o sulla trasmissione della comunicazione alla UIF;
 - c) trasmettere, nel caso ravvisi elementi di fondatezza e di rilevanza dei sospetti con riferimento all'operazione in corso, la comunicazione di operazione sospetta alla UIF, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;
 - d) ai fini della valutazione di cui alla lett. b, chiedere chiarimenti, ulteriori approfondimenti e/o integrazioni documentali, al personale delle strutture ASI, per quanto di rispettiva competenza;
 - e) ricevuta la segnalazione, informare tempestivamente il Responsabile di Unità di afferenza del segnalante e il Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), se diverso dal Responsabile di Unità, nonché i Direttori competenti;
 - f) comunicare l'esito della valutazione di cui alla lett. b al segnalante, al Responsabile di Unità, al Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), nonché ai Direttori competenti;

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

- g) informare la Direzione Generale sulla trasmissione della comunicazione alla UIF;
 - h) conservare la documentazione relativa alle comunicazioni ricevute, garantendo la massima riservatezza, con particolare riferimento al contenuto della comunicazione e all'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti;
 - i) inviare al 30 giugno e al 30 novembre, al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e al Responsabile dell'Unità Risk e Opportunity Management (URM) un sintetico report sulle principali attività svolte, con il modello di cui all'allegato n. 2, in modo da consentire l'inserimento delle iniziative in materia di antiriciclaggio nei report di monitoraggio a cadenza semestrale e annuale sulle misure di prevenzione della corruzione e sulla Trasparenza;
 - j) garantire meccanismi di coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'ASI e con l'Unità Organizzativa URM - Risk e Opportunity Management;
 - k) promuovere la formazione del personale sulle tematiche dell'antiriciclaggio mediante l'adozione di metodologie e percorsi formativi idonei ad assicurare il riconoscimento da parte del personale ASI delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF;
 - l) sovrintendere all'intero processo di elaborazione delle comunicazioni di operazioni sospette.
2. Per lo svolgimento dei compiti sopra descritti, il Gestore può avvalersi di un Gruppo di supporto, nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Gestore. Gli interlocutori per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti alla UIF sono il Gestore ed i componenti del Gruppo di supporto, indicati in sede di adesione al sistema di comunicazione *on line*, secondo quanto previsto dall'art. 11 delle Istruzioni elaborate dalla UIF del 23 aprile 2018.
3. Il "Segnalante", e cioè il personale appartenente alle diverse strutture e Unità Organizzative dell'ASI che nell'espletamento delle attività di competenza, rilevi operazioni - anche solo tentate - rispetto alle quali emergono sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, è tenuto a:
- a) svolgere gli opportuni accertamenti e approfondimenti istruttori, nei limiti degli strumenti a disposizione, ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare;
 - b) trasmettere tempestivamente al Gestore la segnalazione contenente i dati, le informazioni e i motivi del sospetto, unitamente alla documentazione utile, secondo le modalità di cui al successivo art. 8 e utilizzando il "Modulo per la comunicazione di operazioni sospette al Gestore", di cui all'allegato n. 4.
4. Il Responsabile di Unità Organizzativa di afferenza del segnalante e il Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), se diverso dal Responsabile di U.O., informati dal Gestore, secondo le modalità di cui all'art. 8, possono:
- a) trasmettere tempestivamente al Gestore una sintetica Relazione, illustrando le ragioni che inducono a ritenere o ad escludere la sussistenza di operazioni di natura sospetta, unitamente alla documentazione utile;
 - b) effettuare ulteriori accertamenti, per quanto di competenza, al fine di supportare la valutazione del Gestore.

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Articolo 6 - Rilevazione di operazioni sospette - attività istruttoria

1. Una operazione è sospetta quando per caratteristiche, entità, natura delle operazioni o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al successivo art. 7 del presente disciplinare.
3. Gli addetti all'istruttoria ed i loro Responsabili, qualora individuino operazioni - anche solo tentate - rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, pongono in essere tutti gli accertamenti possibili, nei limiti degli strumenti a disposizione, tramite la consultazione di banche dati, portali e motori di ricerca *on line* accessibili dalla struttura di appartenenza. In particolare:
 - a) il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. A tal fine, non è sufficiente la mera omonimia, ma è necessario verificare, sulla base di tutti gli elementi disponibili e, quindi, degli ulteriori dati identificativi l'effettiva corrispondenza tra il soggetto che appare nella lista e quello oggetto di accertamento; il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF - "*Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale*", del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017 (allegato n. 3);
 - b) la presenza di operazioni sospette di riciclaggio può essere dedotta dalla ricorrenza di una o più delle anomalie elencate negli indicatori di carattere generale, unitamente a quelli specifici per tipologia di attività, di cui al successivo art. 7 del presente disciplinare.
4. È compito comunque degli addetti all'istruttoria dell'ASI, dei loro Responsabili e del Gestore valutare le operazioni e i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza o assenza degli indicatori di anomalia, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di operazioni sospette.
5. Ulteriori elementi per il personale esposto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo saranno oggetto di formazione specifica nell'ambito della quale saranno forniti ulteriori strumenti operativi, quali apposite *check list*.
6. La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Articolo 7 - Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii per la rilevazione delle operazioni sospette e sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse.
2. In base all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii, gli indicatori di anomalia sono individuati dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, sentito il Comitato di sicurezza Finanziaria, in apposite istruzioni.
3. In attuazione della predetta disposizione la UIF ha adottato il Provvedimento del 23 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, che reca in allegato un elenco, a titolo esemplificativo, di indicatori di anomalia e nel quale sono confluiti quelli già individuati nel D.M. 25 settembre 2015.
4. Nell'allegato n. 4 al presente disciplinare sono riportati gli indicatori di anomalia, di carattere generale e specifici per tipologia di attività, di cui al comma precedente, che devono intendersi automaticamente integrati da eventuali ulteriori elenchi emanati successivamente dalla UIF.
5. L'elencazione degli indicatori è esemplificativa e non esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
6. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta e, pertanto, vanno valutati ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano ugualmente sintomatici di profili di sospetto.
7. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è necessario svolgere un'analisi nel concreto ed una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
8. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato n. 4 al presente disciplinare, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.
9. In relazione ai rischi connessi all'attuazione del PNRR, tenuto conto delle "Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR" allegate alla Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022, si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia, l'obbligo di tracciabilità delle operazioni e tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse e gli adempimenti relativi all'individuazione del titolare effettivo (art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241).
10. In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento alla nozione e alle indicazioni contenute nell' art. 1, comma 2, lett. pp) e negli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 231/2007, che qui si intendono richiamati.

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

11. In particolare, il personale ASI competente ad effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa sopra richiamata, adotta, per le verifiche sul titolare effettivo, misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo, nei limiti degli strumenti a disposizione, avvalendosi degli ausili derivanti da *database* pubblici o privati, ove accessibili, quali ad esempio i Registri della Camera di commercio, dando evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva.

Articolo 8 - Procedura di comunicazione di operazioni sospette al Gestore

1. Qualora all'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 6 del presente disciplinare, ricorrano i presupposti per ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni sospette, l'addetto all'istruttoria o il Responsabile che ha rilevato l'operazione sospetta trasmette tempestivamente la segnalazione al Gestore, unitamente alla documentazione rilevante, compilando l'apposito modulo (allegato n. 5) da inviare esclusivamente mediante l'indirizzo e-mail della seguente casella di posta elettronica: antiriciclaggio@asi.it.
2. Il contenuto della segnalazione al Gestore si articola negli elementi definiti dal successivo art. 10 del presente disciplinare.
3. In presenza di elementi di sospetto, l'addetto all'istruttoria non compie ulteriori adempimenti relativi alla stessa fino quando, effettuata la segnalazione al Gestore, non abbia ricevuto da questi riscontro a procedere a seguito della valutazione negativa. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.
4. Il Gestore provvede in modo tempestivo alla protocollazione con modalità riservata della comunicazione ricevuta e informa il Responsabile dell'Unità di afferenza del segnalante e il Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), se diverso, nonché i Direttori competenti.
5. Il Responsabile di Unità di afferenza e il Responsabile del Procedimento/RUP se diverso, ricevuta la comunicazione, possono redigere una sintetica relazione, illustrando le ragioni che inducono a ritenere o ad escludere la sussistenza di operazioni di natura sospetta e la trasmettono tempestivamente al Gestore, tramite la mail antiriciclaggio@asi.it, unitamente alla documentazione utile. A tal fine, i Responsabili compiono eventuali verifiche ed accertamenti ritenuti opportuni alla luce dell'art. 6 del presente disciplinare, al fine di supportare la valutazione del Gestore.
6. Per lo svolgimento dei compiti sopra descritti il Gestore può avvalersi del Gruppo di supporto di cui all'art. 5, comma 2, del presente disciplinare.
7. Tutte le comunicazioni con il Gestore avvengono mediante la seguente casella di posta elettronica: antiriciclaggio@asi.it.

Articolo 9 - Procedura di comunicazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

1. Il Gestore, anche avvalendosi del Gruppo di supporto, valuta la pertinenza, fondatezza e l'effettiva rilevanza delle comunicazioni di operazioni sospette ricevute.
2. Il Gestore chiede a tal fine eventuali chiarimenti, approfondimenti e/o integrazioni documentali al personale delle strutture ASI, per quanto di rispettiva competenza. Il predetto personale fornisce riscontro tempestivamente e comunque entro il termine indicato dal Gestore.
3. All'esito della valutazione, il Gestore:
 - a) in caso di valutazione negativa, archivia la segnalazione ricevuta specificando le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la comunicazione alla UIF;
 - b) in caso di valutazione positiva, provvede all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF.
4. Dell'esito della valutazione il Gestore informa in ogni caso il segnalante, il Responsabile dell'U.O. di afferenza, il Responsabile del procedimento/RUP, se diverso, e i Direttori competenti.
5. La trasmissione delle comunicazioni di operazioni sospette alla UIF deve essere effettuata dal Gestore senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione al sistema, secondo i modelli e le modalità indicate nelle istruzioni della UIF e nella sezione del sito istituzionale della Banca d'Italia.
6. Il Gestore, prima dell'invio della comunicazione alla UIF, informa tempestivamente la Direzione Generale dell'ASI al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, per procedere con la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
7. Il Gestore, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, conserva in apposito archivio tutta la documentazione relativa alle comunicazioni di operazioni sospette ricevute, garantendo la massima riservatezza, con particolare riferimento al contenuto della comunicazione e all'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti.

Articolo 10 - Legittimità della comunicazione

1. Le comunicazioni di operazioni sospette, effettuate in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Il procedimento di segnalazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto da riservatezza.
2. Tutti i dipendenti, a vario titolo coinvolti, come pure il Soggetto Gestore e il Gruppo di supporto allo stesso, sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti al procedimento,

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

con particolare riferimento all'identità del segnalante e al contenuto della comunicazione di operazioni sospette, sia all'interno dell'Agenzia Spaziale Italiana sia all'esterno, fatte salve le comunicazioni e gli adempimenti regolati nel presente disciplinare e necessari per il compimento dei doveri d'ufficio.

3. L'identità del segnalante è rivelata altresì qualora l'Autorità Giudiziaria lo disponga, con provvedimento motivato.
4. È fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di un'attività di segnalazione nei loro confronti.
5. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 - Modulo per la comunicazione di operazioni sospette al Gestore

1. La segnalazione al Gestore di operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie avviene utilizzando l'apposito "Modulo per la comunicazione di operazioni sospette al Gestore", di cui all'allegato n. 5.
2. La segnalazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Il contenuto della comunicazione si articola in:
 - a. dati del segnalante, in cui devono essere riportate le informazioni che identificano il segnalante e la struttura di appartenenza;
 - b. dati del procedimento, in cui devono essere specificati, oltre alla descrizione dello stesso, il nominativo del Responsabile del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP);
 - c. dati e elementi informativi relativi all'operazione sospetta, tra cui la descrizione dell'operazione, i motivi del sospetto, gli indicatori di anomalia eventualmente riscontrati, i soggetti coinvolti;
 - d. documenti allegati.
4. Le informazioni, espresse in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
5. I documenti ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.
6. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

Articolo 13 - Formazione

1. L'ASI, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adotta misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.

Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare si rinvia alla normativa generale, comunitaria, nazionale e regionale, relativa alla materia, nonché ai provvedimenti adottati dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e, in particolare, alle *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"* (Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018).
2. L'ASI provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente disciplinare nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio.
3. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento.



Agenzia
Spaziale
Italiana

Allegato n. 1 - Scheda "Processi dell'ASI maggiormente a rischio di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo".

Scheda - "Processi dell'ASI maggiormente a rischio di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo"

Premessa

Nel Piano Nazionale Anticorruzione ANAC 2022, emanato con Delibera ANAC n. 7/2023, figurano disposizioni in tema di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo. In particolare:

- Rafforzamento dell'antiriciclaggio: Le misure di prevenzione antiriciclaggio a carico delle pubbliche amministrazioni si affiancano a quelle di prevenzione e trasparenza, nell'intento di assicurare la protezione del "valore pubblico". I presidi volti all'antiriciclaggio costituiscono uno strumento di creazione di tale valore analogamente ai presidi anticorruzione; entrambi sono indirizzati a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. L'apparato di contrasto al fenomeno corruttivo, unitamente all'apparato di antiriciclaggio, possono apportare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminosa anche nella gestione dei fondi provenienti dal PNRR, consentendo il corretto impiego delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare e preservando le operazioni dall'economia illegale. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, le amministrazioni pubbliche adempiono agli obblighi antiriciclaggio in coordinamento con le misure anticorruzione.

- Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici: Il PNA richiama l'importanza della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti, finalizzata ad una comprensione dei flussi monetari al fine di prevenire corruzione e riciclaggio.

- Mappatura dei processi: la valutazione e la mappatura dei rischi costituiscono adempimenti pregiudiziali sia in ambito di anticorruzione, sia per la normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, prevede la mappatura dei processi ad opera delle Pubbliche Amministrazioni per individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.

Piano per La Prevenzione della corruzione e della Trasparenza - Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO ASI 2023 - 2025

Nell'ambito del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023 - 2025, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 20/2023, per l'individuazione delle attività soggette a maggiore rischio di corruzione, in continuità con le indicazioni metodologiche del PNA ANAC 2019 ed in linea con il PNA ANAC 2022, è stato adottato l'approccio qualitativo per la valutazione e l'analisi del rischio corruttivo. La metodologia ANAC, cristallizzata con il PNA 2019, prevede l'approntamento in via strutturata della "gestione del rischio". La gestione del rischio, quale misura generale di prevenzione, riguarda tutta l'operatività dell'Agenzia ed è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

- **Completezza dell'autoanalisi organizzativa:** *“È opportuno ribadire che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio”*
- **Centralità dell'autoanalisi organizzativa:** *“La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione”*.

La Pianificazione dell'ASI ha fatto riferimento, in primo luogo, alle aree di rischio comuni ed obbligatorie contenute nel PNA ANAC 2019 regolate in considerazione della specifica realtà dell'ASI.

I progressivi aggiornamenti normativi hanno comportato l'identificazione più puntuale delle aree di rischio comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, anche con un ampliamento delle potenziali aree, e approfondimenti sull'applicazione della normativa in particolari settori. Le Aree di rischio identificate nella pianificazione dell'ASI sono quelle indicate di seguito, con la precisazione che le Aree da A a H attengono a specifiche aree individuate dall'ANAC nei propri PNA, mentre le rimanenti attengono a settori caratterizzanti l'attività dell'ASI:

- A - Acquisizione e gestione del personale
- B - Contratti pubblici
- C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G - Incarichi e nomine
- H - Affari legali e contenzioso
- I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione
- L - Gestione ed evoluzione infrastrutture
- M - Gestione ed evoluzione organizzativa
- N - Rapporti con Organismi e Organizzazioni internazionali e nazionali
- O - Gestione partecipazioni societarie e rapporti con il mondo dell'impresa
- P - Outreach, relazioni esterne e rapporto con i cittadini

Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse è stata effettuata la mappatura dei processi ad esse afferenti finalizzata alla individuazione dei potenziali rischi corruttivi e per l'individuazione delle misure di mitigazione, nell'ambito del sistema di gestione del rischio corruttivo. Il Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, con l'indicazione dei Processi, rischi corruttivi e misure di mitigazione ai fini anticorrittivi, è riportato integralmente in allegato al PIAO.

Mappatura dei processi dell'ASI maggiormente a rischio di operazioni sospette

In considerazione della stringente relazione sussistente tra l'art. 10, comma 1, del d. lgs. 231/2007 e s.m.i. sopra citato, e i Piani Nazionali Anticorruzione ANAC, che evidenziano la correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del fenomeno di riciclaggio e la necessità di individuare preliminarmente, anche per l'attività di antiriciclaggio, le aree di rischio, si rende necessario procedere ad una mappatura dei processi distinti nelle aree di rischio, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al terrorismo.

In attesa dell'emanazione, da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., si ritiene di procedere ad una analisi basata sulla lettura coordinata delle Aree di rischio e dei processi mappati nel Sistema di gestione del rischio corruttivo dell'ASI e riportati nel PIAO ASI 2023 - 2025, nonché degli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF (Istruzioni aprile 2018), e si individuano le Aree e i processi dell'ASI ritenuti maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Si riportano di seguito i "Processi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", suddivisi secondo le rispettive Aree di rischio.

Le Aree di rischio prese in considerazione in questa prima fase, sono quelle relative ai seguenti procedimenti o procedure secondo quanto previsto dall'art. 10, c. 1, del d.lgs. 231/2007:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Si tratta, in particolare, delle Aree:

B - Contratti pubblici

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

L'elenco di cui alla presente scheda potrà essere eventualmente oggetto di aggiornamento e/o integrazione a seguito dell'emanazione, da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, delle citate linee guida e della conseguente definizione della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dei processi dell'ASI secondo le indicazioni delle Linee guida.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida e della conseguente validazione della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio, le misure che si ritiene di porre in essere nel futuro prossimo sono le seguenti:

- attivazione di formazione specifica per il personale che si occupa dei processi mappati all'interno delle aree a maggiore rischio di riciclaggio;
- condivisione di strumenti operativi, nonché redigere apposite *check list* per l'individuazione di operazioni sospette all'interno di ciascuna area a maggiore rischio di riciclaggio.

Registro dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Rischio corruttivo potenziale
Processo	Fase	Struttura		
MP03_001 - Contratti di funzionamento in ambito Consp	F002 - Selezione contratto di funzionamento (nel caso di procedura selettiva)	UAC - ACQUISTI		014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F003 - Aggiudicazione contratto di funzionamento	UAC - ACQUISTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F004 - Controllo (contratti di funzionamento)	UAC - ACQUISTI		013 - Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale
	F005 - Stipula (contratti di funzionamento)	UAC - ACQUISTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F001 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo tra PP.AA. del CdA	UCT - CONTRATTI		002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
MP04_001 - Accordi tra PP.AA. (accordi quadro e accordi attuativi)	F002 - Apertura tavolo negoziale	UCT - CONTRATTI		002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Negoziazione delle condizioni (economiche e tecniche) dell'Accordo e chiusura tavolo negoziale	UCT - CONTRATTI		001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F004 - Gestione accordo tra PP.AA.	UCT - CONTRATTI		007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F001 - Relazione tecnica con richiesta di intervento (contratti istituzionali)	UCT - CONTRATTI		002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
MP04_002 - Contratti istituzionali	F002 - Presa in carico da parte dell'ufficio contratti del contratto istituzionale	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Avvio Indagine di mercato	UCT - CONTRATTI		021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F004 - Individuazione delle candidature idonee	UCT - CONTRATTI		014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati

Registro dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Rischio corruttivo potenziale
Processo	Fase	Struttura		
MP04_002 - Contratti istituzionali	F005 - Avvio della procedura selettiva per contratti istituzionali	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F006 - Selezione contratto istituzionale (nel caso di procedura selettiva)	UCT - CONTRATTI		014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F007 - Aggiudicazione contratto istituzionale	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F008 - Controllo (contratti istituzionali)	UCT - CONTRATTI		008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F009 - Stipula contratto istituzionale	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F010 - Esecuzione del contratto	UCT - CONTRATTI		007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F011 - Verifica da parte della Commissione di Collaudo della fornitura	UCT - CONTRATTI		007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F001 - Relazione tecnica con richiesta di intervento (contratti di finanziamento)	UCT - CONTRATTI		002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Presa in carico da parte dell'ufficio contratti del contratto di finanziamento	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Avvio della procedura selettiva per contratti di finanziamento	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
F004 - Selezione (contratti di finanziamento)	UCT - CONTRATTI		014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati	
F005 - Approvazione graduatoria contratti di finanziamento	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione	
F006 - Controllo (contratti di finanziamento)	UCT - CONTRATTI		008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	
MP04_003 - Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)				

Registro dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Rischio corruttivo potenziale
Processo	Fase	Struttura		
MP04_003 - Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)	F007 - Stipula contratto di finanziamento	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	MP04_004 - Contratti di funzionamento sopra soglia senza centrali di committenza	F001 - Selezione contratto di funzionamento (nel caso di procedura selettiva)	UCT - CONTRATTI	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predefiniti 023 - Omissione di segnalazione di condotte non etiche
		F002 - Aggiudicazione contratto di funzionamento	UCT - CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
		F003 - Controllo (contratti di funzionamento)	UCT - CONTRATTI	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
MP07_001 - Programmazione triennale dei lavori	F004 - Stipula contratto di funzionamento	UCT - CONTRATTI		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F001 - Definizione del piano triennale dei lavori	USG - SERVIZI LOGISTICI GESTIONE E MANUTENZIONE		001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Definizione dell'elenco annuale dei lavori	USG - SERVIZI LOGISTICI GESTIONE E MANUTENZIONE		022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	MP07_002 - Programmazione biennale servizi e forniture	F001 - Acquisizione dati dalle Unità, centri di spesa dell'ASI	DAF - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	
F002 - Analisi dei dati e organizzazione degli stessi		DAF - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
F003 - Approvazione del programma da parte del CdA (include anche gli aggiornamenti periodici)		DAF - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA		006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP20_001 - affidamento contratti per beni e servizi sotto soglia UE	F002 - Richiesta di acquisto da parte del Responsabile della struttura organizzativa	UAC - ACQUISTI		001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - individuazione procedura selettiva	UAC - ACQUISTI		001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

Registro dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici	Struttura	Rischio corruttivo potenziale
Processo	Fase			
MP20_001 - affidamento contratti per beni e servizi sotto soglia UE	F004 - Aggiudicazione contratto		UAC - ACQUISTI	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F005 - controllo requisiti		UAC - ACQUISTI	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F006 - stipula		UAC - ACQUISTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP21_001 - Emissione di una relazione e documentazione tecnica per avvio di procedura di assegnazione di contratti di finanziamento/apertura di tavoli negoziali per Accordi/affidamento di contratti industriali della DSR	F001 - Redazione Capitolato tecnico o documentazione tecnica		DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - emissione Scheda finanziaria		DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F003 - Emissione relazione tecnica per avvio di procedura di affidamento		DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
MP22_001 - Emissione di una relazione e documentazione tecnica per avvio di procedura di assegnazione di contratti di finanziamento/apertura di tavoli negoziali per Accordi/affidamento di contratti industriali della DPG	F001 - Redazione Capitolato tecnico o documentazione tecnica di riferimento		DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - emissione Scheda finanziaria		DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F003 - Emissione relazione tecnica o documentazione tecnica per avvio di procedura di affidamento		DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
MP26_002 - Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DSR (requisiti definiti dal RUP sulla base delle esigenze dell'ASI)	F001 - Rilevazione e Analisi delle esigenze, individuazione requisiti tecnici da parte del RUP		DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	028 - Sovrastima artificiosa dei fabbisogni
	F002 - Determina a contrarre Direttore generale (o suo delegato) per acquisizione beni e servizi		DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Predisposizione capitolato tecnico e specifiche tecniche		DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F004 - Preparazione documentazione tecnico amministrativa in base alla procedura individuata		DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti

Registro dei rischi 2023 - 2025

B - Contratti pubblici			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo potenziale
MP26_002 - Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DSR (requisiti definiti dal RUP sulla base delle esigenze dell'ASI)	F005 - Pubblicazione e avvio della gara/invio della richiesta d'offerta	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F001 - Rilevazione esigenze	UGS - CAPO SITO MATERA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Redazione Capitolato tecnico	UGS - CAPO SITO MATERA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Scheda finanziaria	UGS - CAPO SITO MATERA	
MP27_001 - Emissione di una Richiesta di Acquisito per attività di gestione	F004 - Emissione Richiesta di acquisto per avvio di procedura di acquisizione inerente ad attività di gestione	UGS - CAPO SITO MATERA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F001 - Rilevazione esigenze	UCM - CAPO SITO MALINDI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Redazione Capitolato tecnico	UCM - CAPO SITO MALINDI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Scheda finanziaria	UCM - CAPO SITO MALINDI	
MP28_001 - Emissione di una Richiesta di Acquisito per attività di gestione	F004 - Emissione Richiesta di acquisto per avvio di procedura di acquisizione inerente ad attività di gestione	UCM - CAPO SITO MALINDI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F001 - Rilevazione esigenze	UCS - CAPO SITO SARDEGNA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Redazione Capitolato tecnico	UCS - CAPO SITO SARDEGNA	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Scheda finanziaria	UCS - CAPO SITO SARDEGNA	006 - Omissa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP29_001 - Emissione di una Richiesta di Acquisito per attività di gestione	F001 - Rilevazione esigenze	UCS - CAPO SITO SARDEGNA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Redazione Capitolato tecnico	UCS - CAPO SITO SARDEGNA	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Scheda finanziaria	UCS - CAPO SITO SARDEGNA	006 - Omissa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione

Registro dei rischi 2023 - 2025

B - Contratti pubblici			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo potenziale
MP29_001 - Emissione di una Richiesta di Acquisto per attività di gestione	F004 - Emissione Richiesta di acquisto per avvio di procedura di acquisizione inerente ad attività di gestione	UCS - CAPO SITO SARDEGNA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
MP33_001 - Programmazione biennale acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DSR	F001 - Programmazione biennale acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DSR	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	028 - Sovrastima artificiosa dei fabbisogni
	F002 - Contributo DSR per la Redazione dei Programmi Biennali per acquisizione beni e servizi	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	028 - Sovrastima artificiosa dei fabbisogni
	F002 - Approvazione	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	028 - Sovrastima artificiosa dei fabbisogni
	F003 - Pubblicazione	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
MP34_001 - Esecuzione e rendicontazione del contratto di acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DSR	F001 - Verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (avanzamenti, eventuale applicazione di trattenute e/o penali, eventuale risoluzione contrattuale, rilascio certificato regolare esecuzione)	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F002 - Relazione finale di reso servizio/ Relazione finale per la Commissione di Verifica di Conformità	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
MP35_001 - Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DSR (requisiti predefiniti da documentazione di progetto)	F001 - Rilevazione ed Analisi delle esigenze ed individuazione requisiti tecnici	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Determina a contrarre del Direttore generale (o suo delegato) per acquisizione beni e servizi	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Predisposizione capitolato tecnico e specifiche tecniche	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

Registro dei rischi 2023 - 2025

B - Contratti pubblici			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo potenziale
MP35_001 - Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DSR (requisiti predefiniti da documentazione di progetto)	F004 - Preparazione documentazione tecnico amministrativa per la procedura prescelta	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F005 - Pubblicazione e avvio della gara/invio della richiesta d'offerta	DSR - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	
MP38_001 - Programmazione biennale acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DPG	F001 - Ricognizione delle necessità di beni e servizi per le attività tecnico scientifiche di DPG	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	028 - Sovrastima artificiosa dei fabbisogni
	F002 - Contributo DPG per la Redazione dei Programmi Biennali per acquisizione beni e servizi	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	028 - Sovrastima artificiosa dei fabbisogni
MP39_001 - "Esecuzione e rendicontazione del contratto di acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DPG"	F003 - Approvazione programma DPG	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	028 - Sovrastima artificiosa dei fabbisogni
	F004 - Pubblicazione programma DPG	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP40_001 - "Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DPG (requisiti predefiniti da documentazione di progetto)"	F001 - Verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (avanzamenti, eventuale applicazione di trattenute e/o penali, eventuale risoluzione contrattuale, rilascio certificato regolare esecuzione)	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F002 - Relazione finale di reso servizio/ Relazione finale per la Commissione di Verifica di Conformità	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
MP40_001 - "Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DPG (requisiti predefiniti da documentazione di progetto)"	F001 - Rilevazione ed Analisi delle esigenze ed individuazione requisiti tecnici	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Determina a contrarre del Direttore generale (o suo delegato) per acquisizione beni e servizi	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
F003 - Predisposizione capitolato tecnico e specifiche tecniche	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clauseole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

Registro dei rischi 2023 - 2025

B - Contratti pubblici			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo potenziale
MP40_001 - "Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DPG (requisiti predefiniti da documentazione di progetto)"	F004 - Preparazione documentazione tecnico amministrativa per la procedura	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F005 - Pubblicazione e avvio della gara/Invio richiesta di offerta	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F001 - Rilevazione e Analisi delle esigenze individuazione requisiti tecnici da parte del RUP	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Determina a contrattare Direttore generale (o suo delegato) per acquisizione beni e servizi	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Predisposizione capitolato tecnico e specifiche tecniche	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
MP41_001 - "Identificazione dei requisiti per acquisizione di beni, servizi per attività tecnico scientifica di DPG (requisiti definiti dal RUP sulla base delle esigenze dell'ASI)"	F004 - Preparazione documentazione tecnico amministrativa per la procedura	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti 006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F005 - Pubblicazione e avvio della gara/Invio richiesta di offerta	DPG - DIREZIONE PROGRAMMI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione

Registro dei rischi 2023 - 2025

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo potenziale
MP01_007 - Attribuzione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	F001 - Pubblicazione dell'avviso	UNW - NORMATIVA E WELFARE	004 - Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione
	F002 - Ricezione istanze	UNW - NORMATIVA E WELFARE	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
	F003 - Valutazione delle domande	UNW - NORMATIVA E WELFARE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F004 - Elaborazione della graduatoria	UNW - NORMATIVA E WELFARE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F005 - Liquidazione del beneficio economico	UNW - NORMATIVA E WELFARE	012 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini per favorire determinati soggetti
MP11_015 - Rilascio copie conformi all'originale	F001 - Registrazione della richiesta	DIT - DIREZIONE IT LOGISTICA E TRANSIZIONE DIGITALE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F002 - Ricerche Documenti	DIT - DIREZIONE IT LOGISTICA E TRANSIZIONE DIGITALE	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
	F003 - Formazione della copia conforme all'originale	DIT - DIREZIONE IT LOGISTICA E TRANSIZIONE DIGITALE	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione

Allegato 2

Al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
dell'Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico, snc 00133 Roma
trasparenzaeanticorr@asi.it

Oggetto: Relazione al RPCT del "Gestore", Referente delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nominato con provvedimento formale del Direttore Generale prot. ASI n. _____ del _____

Con riferimento alla nomina indicata in oggetto e in qualità di **Referente delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** cd. "Gestore", comunico, con riguardo alle attività che si sono svolte nel periodo dal _____ al _____ presso l'Agenzia Spaziale italiana:

di aver assolto ai compiti previsti nella normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dal "*Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)*";

- di non aver riscontrato anomalie o criticità;
- di aver riscontrato le seguenti anomalie o criticità:

Data

Firma



Agenzia
Spaziale
Italiana

Allegato n. 3 - Comunicazioni UIF in materia di "Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale" del 13 ottobre 2017 e del 18 aprile 2016.

1. Comunicazione UIF in materia di "Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale" del 13 ottobre 2017.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

1. Gli sviluppi degli scenari di guerra e la riduzione dei territori sottoposti al controllo dell'ISIL comportano il rischio di consistenti afflussi verso i paesi occidentali di terroristi "combattenti di ritorno", addestrati all'uso delle armi, radicalizzati e difficili da monitorare negli spostamenti. "Returnees" possono fornire supporto, logistico o esecutivo, a iniziative terroristiche in Europa e contribuire, nei paesi di destinazione, alla formazione e all'organizzazione di cellule locali e di reti transnazionali.

Gli organismi internazionali sono costantemente impegnati ad approfondire le modalità di finanziamento e di trasferimento dei fondi dell'ISIL¹ e a favorire lo scambio di informazioni per l'individuazione di indicatori e per l'approfondimento di casi concreti². Crescente attenzione è rivolta ai nuovi rischi determinati dal fenomeno dei combattenti di ritorno e all'individuazione dei comportamenti finanziari associati alla loro operatività.

Nel recente vertice di Amburgo i leader del G20 hanno adottato il piano d'azione sulla lotta al terrorismo³ che, tra l'altro, invita ad adottare misure per fare fronte all'evoluzione della minaccia dei combattenti terroristi di ritorno in patria.

Le iniziative in ambito europeo si inquadrano nel Piano d'Azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo del febbraio 2016⁴ e nell'Agenda Europea sulla Sicurezza⁵.

¹ Le analisi sviluppate dal GAFI indicano che l'ISIL continua a ricavare proventi dal commercio e dal contrabbando di petrolio, dal traffico di beni di interesse culturale e archeologico, dai sequestri di persona. Per l'acquisizione e il trasferimento di fondi, l'ISIL si avvale del contante (significative sono ad esempio le attività di prelievo nelle zone limitrofe alle aree di conflitto e l'utilizzo di corrieri per il trasporto di contante) e di operatori che prestano servizi di rimesse di denaro.

² Il Gruppo Egmont delle *Financial Intelligence Unit*, nell'ambito dell'ISIL Project, è impegnato a favorire lo scambio multilaterale tra FIU di informazioni ed esperienze su soggetti e attività d'interesse; la condivisione di *intelligence* consente di individuare e aggiornare i fattori di anomalia rilevanti.

³ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/07-g20-counter-terrorism/>.

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050>.

⁵ E' stata pubblicata a luglio 2017 la Nona Relazione sui progressi compiuti per la sua attuazione (<http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0407>).

Con la Comunicazione del 18 aprile 2016 la UIF ha fornito agli operatori indicazioni su fattori di rischio ed elementi di anomalia riconducibili al finanziamento dell'ISIL e dei *foreign terrorist fighter*.

Tenendo conto del possibile intensificarsi dei flussi di *returnees* e del delinearsi di nuove minacce di azioni terroristiche, si richiama la massima attenzione su quanto riportato in detta Comunicazione e si forniscono di seguito elementi integrativi della medesima volti a favorire l'individuazione e la segnalazione di attività finanziarie riconducibili al supporto di terroristi che rientrano dalle zone di conflitto, si insediano nel territorio nazionale, organizzano attività di proselitismo o iniziative violente. Tali indicazioni si basano su elementi acquisiti attraverso l'analisi di segnalazioni di operazioni sospette, sulle evidenze raccolte e approfondite nelle sedi internazionali competenti, sul confronto con esperienze di controparti estere.

2. Si rammenta anzitutto la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

La disponibilità da parte dell'ISIL di documenti rubati, alterati o contraffatti rende necessario valutare in modo approfondito, nelle diverse fasi dell'adeguata verifica della clientela, eventuali elementi che possano far dubitare dell'autenticità della documentazione presentata.

Massima attenzione andrà rivolta all'operatività di soggetti collegati a persone coinvolte in procedimenti o indagini per fatti di terrorismo da vincoli di parentela, affinità, convivenza o da altre connessioni note.

Specifico rilievo può assumere l'improvvisa riattivazione da parte del cliente di rapporti finanziari a lungo mantenuti inattivi, soprattutto se realizzata tramite operatività in contante (in particolare in dollari o altra valuta estera) o mediante trasferimenti di fondi (anche con modalità "online"), in presenza di elementi che possano ricollegare tali trasferimenti a paesi o aree a rischio geografico. In questo ambito, va considerata anche la riattivazione di carte di pagamento o la richiesta di nuove carte, specie se utilizzate per prelievi di contante presso sportelli automatici.

Ripetuti trasferimenti di fondi con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico ovvero con soggetti ricorrenti stabiliti in altri paesi, anche europei, vanno rilevati quando sono motivati da causali del tutto generiche o poco chiare o sono collegati a versamenti o prelievi di contante e presentano elementi soggettivi di rischio. In tale specifico ambito vanno inoltre analizzate le transazioni con organizzazioni non lucrative o soggetti notoriamente legati a fenomeni di estremismo e radicalizzazione.

Occorre valutare attentamente i bonifici incoerenti con l'attività svolta dal cliente e il suo profilo soggettivo disposti dal medesimo conto corrente a favore di una pluralità di soggetti ovvero ordinati da più soggetti a favore del medesimo conto, specie se in presenza di fattori di collegamento con paesi o aree a rischio geografico. Vanno altresì approfondite le operazioni ricorrenti di ricarica di carte prepagate ricevute o eseguite con trasferimenti effettuati da o verso dette aree, soprattutto se seguite da prelievi in contante. Più in generale rilevano contestuali e intense operazioni di accredito e addebito effettuate con carte di pagamento e non adeguatamente giustificate⁶.

⁶ In tale ambito si richiamano gli elementi di anomalia individuati nello schema sull'operatività con carte di pagamento diffuso dalla UIF con Comunicazione del 18 febbraio 2014.

Gli operatori del comparto dei *money transfer*⁷ sono chiamati a monitorare, oltre alle operazioni di trasferimento di fondi da e verso Paesi e aree a rischio, quelle effettuate all'interno del nostro Paese o dell'Unione Europea con controparti ricorrenti e senza alcuna giustificazione.

Trasferimenti di fondi dalle aree di conflitto potrebbero essere realizzati attraverso l'intermediazione di fatto di soggetti stabiliti in Siria e Iraq, i quali, avvalendosi di controparti operanti nei Paesi limitrofi, possono agevolare l'accesso dell'ISIL al sistema finanziario internazionale. In tale quadro massima attenzione andrà prestata all'operatività che transita sui conti di corrispondenza e i rapporti assimilabili con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico.

Quando si dispone di informazioni tali da ritenere che il cliente stia effettuando operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, è necessario approfondire comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 195/2008.

Va altresì considerato con attenzione, tenendo conto del profilo soggettivo del cliente, il ricorso a finanziamenti al consumo o a prestiti richiesti per generiche esigenze di liquidità o comunque non finalizzati all'acquisto di specifici beni o servizi, in particolare laddove vengano immediatamente monetizzati e in caso di mancato pagamento delle rate.

Nelle richiamate valutazioni del rischio geografico devono essere tenuti in considerazione: i paesi e le aree di conflitto, le zone limitrofe e di transito; i paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche; le giurisdizioni caratterizzate da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo⁸.

Gli elementi informativi necessari per la tempestiva individuazione dei comportamenti richiamati devono essere resi prontamente disponibili all'interno dell'organizzazione aziendale, specie se questa è articolata su più unità o dislocata in diversi paesi. In presenza di attività che interessano più intermediari o soggetti obbligati (ad esempio, nel caso di trasferimenti di fondi), è importante assicurare la condivisione trasversale delle informazioni sulle minacce rilevate, in linea con le previsioni di cui all'art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007.

3. L'esame delle segnalazioni di operazioni sospette conferma che il personale degli intermediari addetto ai rapporti con il pubblico, se opportunamente sensibilizzato, svolge un ruolo essenziale nella rilevazione di comportamenti della clientela indicativi di una loro radicalizzazione religiosa, consentendo di contestualizzare con maggiore accuratezza gli elementi di anomalia riconducibili a possibili casi di finanziamento del terrorismo.

La quotidiana e scrupolosa applicazione dei presidi di prevenzione del finanziamento del terrorismo può fornire un contributo prezioso alla sicurezza dei cittadini a fronte di azioni sempre più violente e indiscriminate, ma esige una "sensibilità" amplificata e il massimo impegno di ognuno nella pronta intercettazione di possibili condotte della specie.

⁷ Il ricorso ai *money transfer* per operazioni di finanziamento del terrorismo è confermato dalla relazione della Commissione Europea pubblicata il 26 giugno 2017, in esito alla valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relative attività transfrontaliere (cfr. <http://ec.europa.eu/newsroom/just/it>).

⁸ Per la valutazione del rischio geografico connesso al ruolo di paesi caratterizzati da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e nella relativa efficacia assumono rilievo, oltre alla lista dei Paesi ad alto rischio individuata dalla Commissione Europea nel Regolamento delegato UE 2016/1675 del 14 luglio 2016, i risultati delle valutazioni condotte dal GAFI sugli ordinamenti nazionali nell'ambito del Quarto Round di valutazioni e consultabili all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf>.

Gli elementi riportati nella presente comunicazione hanno natura esemplificativa e, singolarmente considerati, non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, specie quelli relativi al profilo soggettivo del cliente e al rischio geografico.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo vanno segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno nell'apposita sezione, in conformità di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, avranno cura di sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette, diffondendo opportune indicazioni.

2. Comunicazione UIF in materia di "Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale" del 18 aprile 2016.



UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

1. I gravi attentati terroristici in diversi Paesi hanno indotto la comunità internazionale ad avviare numerose iniziative volte a rafforzare i presidi di prevenzione e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con le Risoluzioni n. 2178(2014) e n. 2253 (2015), ha richiamato l'attenzione degli Stati aderenti sulla necessità di recidere le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e di criminalizzare determinate condotte connesse alle attività dei *foreign fighter*⁹. L'Action Plan della Commissione del 2 febbraio 2016 e le conclusioni del Consiglio Europeo sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo del 12 febbraio 2016 hanno delineato interventi per il presidio dell'utilizzo degli strumenti di pagamento esposti a maggiore rischio e per il potenziamento delle FIU.

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato nel 2015 rapporti dedicati ai canali di *funding* dell'IS e dei *foreign fighter* e ai rischi emergenti del finanziamento del

⁹ Sono definiti *foreign fighter* coloro che si recano in uno Stato diverso da quello di propria residenza / nazionalità allo scopo di perpetrare, pianificare, preparare o partecipare ad atti terroristici, ovvero fornire o ricevere addestramento terroristico, anche in connessione con conflitti armati; tali soggetti spesso tornano nel loro Stato d'origine o di residenza al fine di porre in essere attività terroristiche. In Italia, il decreto-legge n. 7/2015, convertito dalla legge n. 43/2015, ha introdotto specifici reati volti a contrastare le attività dei *foreign fighter*.

terrorismo¹⁰. Nella Plenaria del febbraio scorso il GAFI ha adottato una nuova strategia organica volta ad accrescere la comprensione della minaccia terroristica attraverso diverse iniziative, tra le quali l'elaborazione di strumenti di ausilio all'individuazione di tali attività criminali, l'identificazione di Paesi che presentano gravi carenze nei presidi contro il finanziamento del terrorismo, l'approfondimento dei rischi connessi all'utilizzo di contante e di altri mezzi di pagamento. Il GAFI ha inoltre in corso la predisposizione di un documento con indicatori specifici.

Il Gruppo Egmont delle *Financial Intelligence Unit* ha approfondito le modalità di finanziamento del terrorismo riconducibili ai *foreign fighter*, attraverso la condivisione delle informazioni tra le FIU aderenti, ed è impegnato nel rafforzamento della collaborazione domestica e internazionale per prevenire e contrastare tali attività criminali.

2. Nell'attesa della definizione dei previsti indicatori del GAFI, con la presente comunicazione si intende sottolineare come, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica assuma una valenza fondamentale la capacità dei destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.

Il fenomeno del finanziamento del terrorismo presenta caratteristiche che rendono particolarmente complessa l'individuazione preventiva delle relative condotte, sia per l'utilizzo di somme spesso di importo esiguo, sia per l'origine non necessariamente illecita delle disponibilità.

Si richiama una valutazione particolarmente attenta degli indicatori di anomalia emanati con riferimento alle diverse categorie di destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, di quelli contenuti nell'apposita sezione riguardante il finanziamento del terrorismo del Provvedimento adottato, su proposta della UIF, dal Governatore della Banca d'Italia in data 24 agosto 2010 (indicatori n. 20 e n. 21).

L'individuazione di reti di soggetti riconducibili a tali attività criminali richiede, da un lato, la massima valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dei destinatari degli obblighi di segnalazione e, dall'altro, l'adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 6 del citato Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

Sotto il primo aspetto assumono specifica importanza: l'acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente; l'attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo¹¹; la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e *social media*.

Sotto il secondo aspetto si pone l'esigenza di calibrare in funzione del crescente rischio di finanziamento del terrorismo i parametri oggettivi su cui si fondano gli strumenti di selezione

¹⁰ Cfr. il report "*Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)*", del febbraio 2015, e il report "*Emerging Terrorist Financing Risks*", dell'ottobre 2015.

¹¹ Si richiama ovviamente l'esigenza di un rigoroso rispetto degli obblighi di congelamento connessi alle sanzioni economiche antiterrorismo che sorgono per i soggetti designati all'interno di regolamenti comunitari o di decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

automatica delle operazioni, avendo riguardo in particolare all'operatività in settori caratterizzati dalla presenza di clienti occasionali e a quella che transita su conti di corrispondenza o conti assimilabili, nonché ai servizi di tramitazione.

3. La minaccia terroristica assume oggi forme estremamente diversificate. Coesistono organizzazioni terroristiche che controllano interi territori, organizzazioni affiliate a *network* articolati, *foreign fighter*, cellule di dimensioni ridotte, terroristi individuali.

La valutazione delle operazioni deve tenere in considerazione elementi connessi alla localizzazione geografica delle operazioni, dei soggetti e delle attività, avendo riguardo, oltre che alle aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche (quali, Iraq, Siria, Libia), alle zone ad esse limitrofe o a quelle di transito.

Hanno assunto rilievo tra le principali fonti di finanziamento dell'IS il commercio di beni culturali riconducibili alle aree occupate e lo sfruttamento delle riserve di petrolio e gas naturale. A tale ultimo riguardo possono rilevare operazioni con società petrolifere di ridotto *standing*, situate in aree a rischio geografico, che mostrano un'improvvisa elevata disponibilità di risorse.

In linea generale il finanziamento del terrorismo avviene, in parte, attraverso modalità e canali operativi tradizionali quali l'utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative o il trasferimento di fondi tramite *money transfer*.

Per le organizzazioni non lucrative vanno considerate eventuali incoerenze delle spese con le attività tipiche di tali organizzazioni, l'attribuzione di poteri di spesa a soggetti non immediatamente collegati a esse e l'utilizzo di conti intestati a persone fisiche per la gestione dei beni delle organizzazioni medesime.

Le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, in particolare dal *web*, possono essere utilizzate per finalità di finanziamento del terrorismo. In tale ambito emergono la possibilità di raccogliere fondi *on line*, anche attraverso piattaforme di *crowdfunding*; l'utilizzo di strumenti di pagamento, anche in valuta, sempre più veloci ed economici; il ricorso a valute virtuali¹².

L'attività dei *foreign fighter* può lasciare tracce nel sistema economico-finanziario in relazione ai momenti della preparazione del viaggio, del transito e del rientro nello Stato di origine o residenza.

Per l'intercettazione di episodi rilevanti si richiama l'attenzione su alcune tipologie di operazioni, specie quando improvvise e poco giustificate rispetto all'ordinaria operatività, eventualmente reiterate, concentrate in un ristretto arco temporale e di ammontare complessivamente consistente rispetto al profilo economico del cliente.

Si fa riferimento alla ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico o deposito di contante tramite ATM) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto in assenza di relazioni familiari o d'affari; a prelievi di denaro contante per importi complessivamente consistenti o, comunque, con la verosimile finalità di svuotare il rapporto; a inconsuete richieste di

¹² In questo ambito si richiamano lo schema di anomalia emanato dalla UIF il 18 febbraio 2014 in tema di operatività con carte di pagamento e la comunicazione dell'Unità stessa sull'utilizzo anomalo di valute virtuali del 30 gennaio 2015.

cambio in valute estere (specie dollari americani). Possono altresì rilevare inadempienze prolungate nel pagamento delle rate di prestiti o altre forme di finanziamento e la sottoscrizione di polizze assicurative vita da parte di soggetti di giovane età.

Gli operatori dei servizi di pagamento devono monitorare attentamente gli utilizzi di carte di pagamento in aree a rischio geografico e, in particolare, i prelievi di denaro immediatamente successivi alla creazione delle disponibilità e l'acquisto di titoli di viaggio, biglietti aerei o visti *on line* verso dette aree ovvero di beni e servizi utilizzabili in quelle zone (articoli di equipaggiamento militare e sopravvivenza, servizi funzionali all'addestramento operativo); rilevanti possono essere le operazioni di accesso ai portali di *home banking* effettuate nelle aree a rischio geografico.

4. Gli elementi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa e singolarmente considerati non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, anzitutto delle informazioni sul profilo soggettivo del cliente e sul rischio geografico.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo devono essere segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando la categoria di sospetto pertinente nell'apposita sezione della segnalazione, in conformità di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, avranno cura di sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune indicazioni e sottolineando la rilevanza che rivestono le tracce finanziarie ai fini del contrasto del terrorismo e l'apporto che ciascuno di essi può fornire all'individuazione di tale fenomeno attraverso un attento vaglio dei clienti e delle operazioni.



Agenzia
Spaziale
Italiana

Allegato n. 4 - Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia estratto dal provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23 aprile 2018 (G.U. 269 del 19.11.2018) - "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni".



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ALLEGATO

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad

² Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economicopatrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici³

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici⁴

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita

⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Modulo per la comunicazione di operazioni sospette al Gestore

art. 12 del "Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 10 d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)"

COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE AL GESTORE

Al Gestore antiriciclaggio
dell'Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico, snc 00133
Roma
antiriciclaggio@asi.it

Il/la sottoscritto/a (Nome; Cognome): _____

consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicate sono raccolti ai fini delle comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia previste dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.;

consapevole della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza;

vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio, comprese le disposizioni di cui alla Comunicazione UIF del 23.04.2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni" (G.U. n. 269 del 19.11.2018), da intendersi qui interamente richiamate;

SEGNALA

A. DATI SEGNALANTE

Qualifica/servizio attuale in ASI:

Direzione e Unità di appartenenza:

Responsabile di Unità:

Incarico (Ruolo) ricoperto in relazione al procedimento cui attiene l'operazione sospetta segnalata:

(es. addetto all'istruttoria; RUP; DEC; Responsabile del procedimento; [..];)

B. DATI DEL PROCEDIMENTO

Descrizione del procedimento:

(es. oggetto; Bando/Avviso;[..])

Numero di istruttoria OA: _____

Responsabile del procedimento (art. 6 della l. 241/1990) o Responsabile unico del progetto - RUP (art. 15 del d.lgs. 36/2023):

C. DATI E ELEMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALL'OPERAZIONE SOSPETTA

Operazione sospetta:

- di riciclaggio
- di finanziamento del terrorismo

Descrizione dell'operazione/i:

(esempi di informazioni utili: valuta, importo, luogo, data di esecuzione e di richiesta; [..])

Specificare se eseguita oppure non eseguita (in quanto ritirate, rifiutate, in attesa di esecuzione, ecc):

Indicare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto.

Indicare le altre operazioni che appaiono funzionalmente o economicamente collegate e/o ritenute rilevanti per la comprensione del sospetto manifestato.

Motivi del sospetto:

(illustrare in modo dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e rappresentare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione)

Indicatore/i di anomalia eventualmente riscontrato/i tra quelli indicati dall'UIF (Allegato 4 al Disciplinare):

Soggetti coinvolti nell'operatività sospetta, specificando se persona fisica o giuridica:

(Es. informazioni utili: dati anagrafici, estremi del documento di identità o di riconoscimento, notizie sulla classificazione economica (es. codice Ateco, sottogruppo di attività economica); estremi dell'iscrizione alla CCIAA, la sede legale, quella amministrativa; specificare se la persona risulta "persona politicamente

esposta" (PEP) o designato in liste di terrorismo, indicando la tipologia di lista in cui risulta inserito;

Eventuali note aggiuntive

Comunicazioni collegate:

(Indicare i riferimenti, numero identificativo o numero di protocollo, ad eventuali precedenti comunicazioni che si ritiene utile segnalare)

D. Documenti allegati

Documentazione necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta:

(elencare i documenti e allegarli in formato elettronico)

Si resta a disposizione per fornire ogni eventuale e ulteriore informazione o dato relativo alla presente segnalazione e si trasmette per quanto di competenza.

Luogo e Data _____

Firma

**Informativa sul trattamento dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)**

- 1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati:** Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Spaziale Italiana con sede in Via del Politecnico s.n.c. - 00133 Roma (indirizzo PEC asi@asi.postacert.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dall'ASI è raggiungibile agli indirizzi sopra elencati ovvero all'indirizzo mail: rp@asi.it.
- 2. Finalità e natura del trattamento:** I dati personali raccolti con il presente modulo e suoi allegati saranno trattati dall'Agenzia Spaziale Italiana nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai fini del procedimento relativo alle comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia previste dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. e saranno trattati nel rispetto del GDPR nonché delle attività ad esse connesse, ivi compresa la trasmissione a soggetti terzi per le finalità della procedura stessa ed ulteriori obblighi previsti dalle norme, nei limiti e con le modalità e per il periodo stabiliti dalla disciplina di settore. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati personali degli interessati saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR).
- 3. Modalità del trattamento:** Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, dell'Agenzia Spaziale Italiana e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
- 4. Durata del Trattamento:** Successivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.
- 5. Diritti dell'interessato:** Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 12 ss. del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, cancellare, limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare. Per l'esercizio di tali diritti, gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi sopra indicati. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, a cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).